



REGOLAMENTO INTERNO

Approvato il 10/03/2012 dall'Assemblea Ordinaria dei Soci

ART. 1 CREAZIONE DEL REGOLAMENTO

In base agli articoli 21, 31 e 33 dello statuto sociale viene creato questo regolamento per integrare lo stesso e definire il funzionamento dell'associazione.

ART. 2 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Premesso che l'elezione a membro del Consiglio Direttivo non autorizza il Socio a venire meno ai doveri previsti dallo Statuto e dal Regolamento, ne deriva che qualsiasi iscritto sia egli Socio o membro del Consiglio Direttivo commettendo una o più trasgressioni, può essere inquisito da Direttivo stesso.

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci spettano al Consiglio Direttivo e sono:

1. Richiamo verbale o scritto;
2. Sospensione;
3. Radiazione per morosità;
4. Espulsione.

1. Il richiamo verbale o scritto verrà applicato in caso di trasgressione lieve.
2. La sospensione verrà applicata, con un minimo di otto ed un massimo di sessanta giorni, al Socio che turbi l'attività sociale, senza peraltro impedire o pregiudicare gravemente la realizzazione dei fini sociali, dopo due richiami scritti per recidiva colpa. Il Consiglio Direttivo delibera con votazione a scrutinio segreto, e con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
3. La radiazione per morosità viene decretata dal Consiglio direttivo quando il Socio non versi la quota di rinnovo sociale entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla scadenza del termine fissato nel 31 Dicembre di ogni anno senza un motivo ritenuto valido dal Consiglio Direttivo o senza il beneplacito della presidenza.
4. L'espulsione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo quando:
 - Si accerti che il soggetto con il proprio comportamento pregiudichi gravemente l'attività sociale o l'integrità morale dell'associazione;
 - Si accerti l'indegnità dipendente dalla perdita dei diritti civili, in seguito a sentenza penale di condanna, concernente un delitto, passata in giudicato per cui non sia concesso il beneficio condizionale della pena ed il beneficio della non menzione del casellario giudiziario.
 - Determinano altresì l'espulsione le gravi malattie mentali che menomino la capacità di intendere e volere;

- Determinano l'espulsione il compimento di atti, anche non diretti, contro l'associazione che contrastino o turbino gravemente l'attività sociale o pregiudichino comunque il conseguimento degli scopi statuari;
- Determinano l'espulsione l'assenteismo ingiustificato per più di 3 (tre) convocazioni, comporta il decadimento delle cariche sociali, compresa quella Presidenziale, determina e delibera l'impossibilità di rielezione.

Il socio colpito dal provvedimento di espulsione non potrà rivestire in seguito cariche sociali se non siano decorsi almeno 6 (sei) anni dalla data di espulsione. Il Consiglio Direttivo delibera in merito all'espulsione, con votazione segreta, con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti e annotazione sul libro dei soci, previa istruttoria del Consiglio competente, il quale può nelle more adottate il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri, in mancanza di esso al Consiglio Direttivo, da far pervenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il Collegio dei Probiviri, o chi per esso, dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

ART. 3 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:

- Espulsione
- Morosità
- Dimissioni scritte
- Sopraggiunta incompatibilità con i fini sociali
- Causa di morte

La perdita della qualità di socio comporta la perdita di qualsiasi diritto sul patrimonio dell'associazione e l'annotazione sul libro soci. Di conseguenza obbliga il soggetto alla restituzione di tutti i beni di proprietà dell'associazione, quali divise, indumenti, ecc. dati in comodato d'uso al Socio.

ART. 4 DIMISSIONI

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto alla segreteria almeno 1 (uno) mese prima della chiusura dell'anno sociale (31 Dicembre); in caso contrario pur essendo il socio immediatamente esonerato dallo svolgere attività sarà tenuto a versare la quota sociale della categoria di appartenenza per l'anno successivo. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso, neppure parziale della quota versata.

Le dimissioni per motivi leciti (salute o famiglia) dal Consiglio Direttivo non comportano la perdita della qualità di socio, tuttavia il soggetto dimissionario non potrà in futuro ricoprire cariche sociali se non siano decorsi almeno 3 (tre) anni dalla data di dimissione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di reintegrare un soggetto dimissionario qualora lo ritenga utile agli scopi statuari dell'associazione, purché il soggetto sottoscriva una dichiarazione indirizzata al Consiglio Direttivo da cui risulti chiaramente la disponibilità a collaborare attivamente.

ART. 5 ELETTORATO PASSIVO ED ATTIVO

Hanno diritto al voto tutti i soci, sia effettivi che sostenitori, che si trovano in regola statutaria, abbiano pagato la quota sociale per l'anno corrente, ad eccezione degli aspiranti soci che non hanno diritto di voto. Possono essere eletti alle cariche sociali i soci effettivi che abbiano almeno 1 (uno) anno di anzianità. I candidati devono presentare la propria candidatura in liste, poi sottoposte a votazione individuale degli aventi diritto al voto, entro il termine perentorio di giorni 20 (venti), prima della data fissata per le elezioni. Ogni socio elettore può dare fino a 2 preferenze, un voto alla lista ed un voto al candidato della lista prescelto.

ART. 6 COMMISSIONE ELETTORALE

Le elezioni alle cariche si effettuano a mezzo schede emesse dall'ufficio del presidente, il quale nomina anche la Commissione Elettorale composta da n° 3 (tre) membri, con il compito di controllare la regolarità delle candidature e della loro presentazione, nonché numerare le schede, su cui dovrà essere apposto il timbro del Presidente. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro 3 (tre) giorni dinanzi al Collegio dei Probiviri che decide in modo definitivo, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla presentazione del ricorso.

Il ricorso si presenta per iscritto alla Segreteria dell'associazione, non è ammesso il ricorso verbale.

ART.7 COMMISSIONE DI SCRUTINIO – VOTAZIONI PUBBLICHE E SEGRETE

L'assemblea dei soci elegge preliminarmente una Commissione di Scrutinio a cui sono demandate tutte le operazioni di voto e di spoglio delle schede.

L'approvazione del rendiconto morale e finanziario dell'associazione può essere effettuata dall'assemblea anche per alzata di mano o acclamazione. Tutte le votazioni inerenti le persone, sono invece a scrutinio segreto e le schede, debitamente piegate e chiuse, sono ricevute ed introdotte nell'urna dal Presidente della Commissione di scrutinio; uno scrutatore appone la sua firma sul registro, accanto al nome del votante.

ART. 8 PRESIDENZA ASSEMBLEA DEI SOCI - VERIFICA DEI POTERI DI SOCI E DELEGATI

L'assemblea dei soci è presieduta dal Consigliere più anziano coadiuvato dal Segretario. Tali figure devono, prima di ogni elezione, controllare la regolarità dei soci presenti e delle deleghe; ovvero verificare se i soci hanno diritto o meno di votare. Il Consigliere ed il Segretario si possono avvalere, in caso di necessità, di massimo 3 (tre) soci presenti nell'assemblea.

ART. 9 ELEZIONI DEL DIRETTIVO

L'assemblea dei soci elegge il Direttivo secondo quanto stabilito nello Statuto e con le modalità previste nel presente Regolamento.

Le elezioni dei Consiglieri avverranno in ragione delle attività svolte o che si prevedono di svolgere. A deroga di quanto sopra, se nel corso del mandato del Direttivo si dovesse rendere necessario un allargamento del numero dei Consiglieri, per espletare le finalità espresse dallo Statuto, dopo approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci, si opererà come segue:

- a) L'ampliamento avverrà con elezioni generali quando ci si troverà in concomitanza della fine del mandato.
- b) Con elezioni, da parte dell'Assemblea Generale dei Soci, quando tale necessità dovesse avvenire lontano dalla scadenza del mandato del Direttivo stesso.

ART. 10 COMPITI DEL DIRETTIVO

Il Direttivo designa, nelle persone del Segretario o del Tesoriere, chi redige il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, da sottoporre per l'approvazione all'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione.

Addotta i provvedimenti di carattere generale per l'attuazione dei fini dell'associazione. Per il compimento di atti di amministrazione straordinaria, deve essere preventivamente autorizzato con delibera dell'assemblea. Nomina le Commissioni, attribuendo loro le relative funzioni; attua, sempre nei limiti dell'ordinaria amministrazione, le delibere dell'assemblea dei soci, delibera su tutti gli argomenti per i quali gli è conferita competenza, ai sensi del presente regolamento e Statuto, adotta in prima istanza i provvedimenti disciplinari, previsti dal Regolamento e Statuto.

ART. 11 DIRETTORE SANITARIO

Il compito del Direttore Sanitario è quello della formazione, aggiornamento e controllo professionale dell'operato dei soci dell'associazione al fine di perseguire gli scopi presenti nello statuto.

Il Direttore sanitario deve essere iscritto all'Ordine dei Medici. Può a sua volta nominare un suo delegato sempre iscritto all'Ordine dei Medici, purché ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo.

ART. 12 TESORIERE

È il depositario del patrimonio dell'associazione, di cui redige il bilancio consuntivo e quello di previsione di ogni anno. Tiene i libri contabili dell'associazione che possono essere ispezionati dai soci che ne facciano richiesta e dai Revisori dei Conti. Tiene e cura anche il registro di inventario dell'associazione.

ART. 13 SPESE

Le spese di amministrazione e di gestione in generale si classificano in:

A. ORDINARIE

Per spese di amministrazione ordinaria si intendono l'insieme delle necessità a cui di giorno in giorno l'associazione deve far fronte e a cui è sufficiente il parere favorevole del Presidente o del Vice Presidente senza il bisogno di riunire il Direttivo:

(A1) Acquisto carburante per automezzi sanitari e non;

(A2) Manutenzione efficienza mezzi: lavaggio, cambio olio, cambio gomme, lampadine, ecc.;

(A3) Materiali sanitari di consumo: guanti, ossigeno, garze, cerotti, acqua ossigenata, disinfettanti, ecc.;

(A4) Materiali soggetti ad usura: lenzuola, ecc.;

(A5) Materiale per la gestione dell'associazione: cancelleria, per pulizia sede, ecc.;

B. STRAORDINARIE

Per amministrazione straordinaria si intendono l'insieme di quelle spese onerose o aventi rilevanza nel bilancio dell'associazione, che però hanno i tempi tecnici per poterle programmare e chiedere approvazione al Direttivo:

(B1) Acquisto di attrezzature particolarmente costose;

(B2) Acquisto di divise e/o vestiario;

(B3) Acquisto di automezzi:

C. URGENTI O DI EMERGENZA

Sono spese ingenti ed urgenti necessarie al funzionamento dell'associazione. Tali spese sono autorizzate dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e sono:

(C1) Spese di intervento meccanico sui mezzi di emergenza e soccorso;

(C2) Situazioni di emergenza improvvisa;

D. A PROGETTO

Le spese "A progetto" sono del tipo che anche avendo relativa copertura finanziaria, hanno bisogno dell'approvazione del direttivo:

(D1) Organizzazione di progetti, eventi, corsi che richiedono una copertura finanziaria.

Ogni tipo di spesa di gestione dovrà preventivamente avere la copertura finanziaria, sentito il Tesoriere.

ART. 14 DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione deve essere formulata per iscritto, rivolta al Consiglio Direttivo o al Presidente, presentata alla Segreteria dell'associazione. La domanda dovrà contenere, pena la nullità, oltre alle complete generalità, il domicilio esatto del richiedente, il gruppo sanguigno e una dichiarazione di disponibilità per i turni. Dopo avere preso visione integrale dello statuto e dal regolamento interno, il richiedente dovrà espressamente accettarli. Sono necessarie le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per il trattamento di immagini o video; l'affermazione di non avere condanne penali passate in giudicato o carichi pendenti con la giustizia italiana, nonché l'indicazione della categoria alla quale il richiedente intende appartenere: volontario o contribuente.

ART. 15 INGRESSO NELL'ASSOCIAZIONE

Nel momento in cui il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione del neo-socio, quest'ultimo diventa Aspirante-Socio perché è in un periodo di valutazione, da un minimo di 6 (sei) mesi ad un massimo di 12 (dodici) mesi, nel quale il Direttivo valuta:

- L'impegno;
- La presenza;
- Il comportamento;

L'Aspirante-Socio è tenuto:

- A versare l'intera quota sociale;
- A seguire la vita sociale;
- A seguire i corsi interni, per raggiungere un buon livello formativo;
- Dal momento che è abilitato, a prestare servizio nelle attività associative;

L'Aspirante-Socio non ha diritto di voto.

Tenuto conto dei suddetti punti e passato il tempo di valutazione, il Consiglio Direttivo delibera il passaggio a Socio effettivo oppure all'allontanamento dello stesso dall'associazione.

ART. 16 DECISIONE SULL'AMMISSIONE

Sull'ammissione ad aspirante socio e a socio effettivo decide inappellabilmente e senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo, sentiti il parere dei Coordinatori/Responsabili dell'associazione ed espletati gli accertamenti del caso.

ART. 17 FORMAZIONE

Per i soci volontari è obbligatorio avere una formazione di alto livello qualitativo. A tale scopo l'associazione, sotto la supervisione del direttore sanitario e collaboratori, effettuerà periodicamente i seguenti corsi:

- Corso BLS-D (obbligatorio)
- Corso Autista (facoltativo)

Tutti i soci dovranno dimostrare di aver acquisito la formazione richiesta mediante un test teorico/pratico di valutazione finale necessario per poter svolgere le attività sociali, anche a bordo dei mezzi.

I nuovi volontari che dimostrano di aver sostenuto corsi di primo soccorso, esterni all'associazione, dovranno comunque effettuare il test teorico/pratico interno.

Tutti i soci, anche i responsabili e istruttori, sono tenuti alla frequenza dei corsi di aggiornamento periodici e non, che sono suggeriti dal Direttivo.

ART. 18 DOVERI DEI SOCI

I doveri previsti dall'Art. 8 dello Statuto vengono integrati con i seguenti.

Il volontario deve agire con umiltà e zelo, correttezza morale e di linguaggio. Deve sempre ricordare che si è spontaneamente prestato all'opera di volontariato che non prevede compensi o premi, ma comporta un alto senso di responsabilità nei confronti dell'Associazione e di chiunque usufruisca del servizio. Pertanto il socio deve evitare atteggiamenti ed espressioni che possono ledere i principi morali dell'Associazione. Nello svolgimento dell'attività di volontariato, il socio deve dimostrare una condotta dignitosa e civica, non deve assumere alcoolici e sostanze stupefacenti, anche nelle ore precedenti le attività sociali. Il socio deve impegnarsi a salvaguardare la propria immagine e quella dell'Associazione. È vietato fumare durante le attività, nei locali sociali, sui mezzi dell'associazione e dal momento in cui si è in divisa.

Il socio deve aver cura dei mezzi e delle attrezzature, nonché della propria divisa, che rimane di proprietà dell'Associazione pur essendo ceduta in comodato d'uso al socio. Durante i servizi il socio deve obbligatoriamente indossare la divisa completa ed il tesserino di riconoscimento.

ART. 19 OBBLIGHI DEI SOCI

Oltre ai doveri scaturiti dallo Statuto e dal presente Regolamento, i soci effettivi, anche se minorenni, hanno l'obbligo di svolgere a favore dell'associazione i compiti di istituto, nei limiti del successivo art. 20 del Regolamento, concernenti la realizzazione degli scopi sociali utilizzando i mezzi e l'organizzazione dell'associazione, vista la dichiarazione di disponibilità rilasciata dai soci. Nello svolgimento delle attività sociali, i soci devono agire nel pieno rispetto delle disposizioni, anche generiche, date dal Presidente, dal Coordinatore/Responsabile o dai loro collaboratori e dal Caposervizio (persona con più esperienza nell'equipaggio, ad esclusione dell'autista); i soci hanno altresì l'obbligo di custodire ed usare con la massima diligenza e cura i materiali e le attrezzature di proprietà dell'associazione, di cui sono personalmente responsabili.

ART. 20 ATTIVITÀ DEI SOCI GIOVANI

Si intendono Soci Giovani coloro che, facenti parte dell'associazione, non hanno ancora compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età. Il Direttivo nomina con propria delibera le attività riservate ai soci giovani effettivi, i quali non potranno mai essere impiegati nello svolgimento di attività che potrebbero comportare un certo rischio contingente.

ART. 21 DIVISE

Le divise sono di proprietà dell'associazione e vengono cedute in comodato d'uso a ciascun socio che le useranno, con la massima cura, esclusivamente nelle attività sociali. La divisa verrà consegnata dopo che il socio avrà superato l'esame di abilitazione.

Le divise vengono gestite esclusivamente dal responsabile di competenza che provvede a tenere i registri di consegna e magazzino.

ART. 22 MEZZI SOCIALI

Tutti i soci all'inizio di ogni turno devono obbligatoriamente controllare le dotazioni e la pulizia dei mezzi che dovranno utilizzare compilando l'apposito formato.

A fine turno l'equipaggio è tenuto a pulire il mezzo sia internamente che esternamente se necessario, reintegrare il materiale utilizzato.

Sia il materiale reintegrato che i lavaggi eseguiti sui mezzi dovranno essere annotati sui rispettivi registri.

Per ogni servizio si dovrà compilare l'apposito modulo di riepilogo contenente i dati generici dell'intervento.

È severamente vietata l'attivazione dei segnali prioritari, installati sui mezzi, senza autorizzazione.

ART. 23 TARIFFE

Le tariffe dei servizi vengono fissate dal direttivo in base alle esigenze dell'associazione. Per i soci che richiedono un servizio verrà utilizzato il seguente criterio: servizi all'interno della regione Abruzzo sono ad offerta, quelli all'esterno si applicherà uno sconto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria.